



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 19/03/2012
Prot. 37 / 0005508 / MA007.A001

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione II

Attività di interpello, consulenza e affari legali

Direzione territoriale del lavoro

di Pisa

Oggetto: quesito in ordine alla possibile applicazione del regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 alle c.d. lavorazioni per conto terzi.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta da codesta Direzione territoriale del lavoro, in ordine alla problematica di cui in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni.

In via preliminare, occorre ricordare che la subfornitura di cui all'art. 1 della L. n. 192/1998 discende dall'adozione di una pluralità di moduli consensuali tra i quali la compravendita, la locazione, l'acquisto con patto di riservato dominio o con patto di riscatto, in grado di consentire, ciascuno secondo proprie e specifiche modalità, la messa a disposizione di un determinato bene dietro corrispettivo.

In particolare, oltre alla forma scritta obbligatoria, prevista a pena di nullità, occorre tenere in considerazione le due distinte formule per l'affidamento delle attività in subfornitura: la c.d. lavorazione per conto terzi, in virtù della quale il subfornitore riceve dal committente il materiale e gli input tecnici funzionalizzati alla consegna del prodotto finito e la lavorazione su commessa, ove rileva esclusivamente una forma di dipendenza progettuale ovvero tecnologica del subfornitore.

Alla luce degli elementi che connotano il contratto di subfornitura, si evince dunque che entrambe le tipologie di cui sopra, diversamente dallo schema dell'appalto, si caratterizzano per il controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa committente.


Ciò premesso, in merito all'eventuale applicazione del regime di responsabilità solidale, ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, ad ulteriori tipologie contrattuali diverse dall'appalto, occorre segnalare un recente orientamento giurisprudenziale – Cass. n. 6208/2008 – che interpreta il suddetto disposto normativo in chiave estensiva, qualora ciò sia necessario al fine di garantire i

diritti fondamentali dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni negoziali, non inquadrabili in termini di appalto o subappalto (cfr. interpello n. 2/2012).

In particolare, la Suprema Corte con riferimento ai rapporti intercorrenti tra un consorzio e imprese consorziate assegnatarie dei lavori, sia pur in assenza di un vero e proprio contratto di subappalto, ha affermato che la *ratio legis* non è propriamente volta ad escludere l'applicazione delle speciali tutele previste a favore dei lavoratori contemplate dalla disciplina civilistica dell'appalto ovvero del subappalto (cfr. art. 1676 c.c.). In tale occasione la Corte ha dunque esteso le garanzie di carattere sostanziale poste a tutela della persona che lavora, prevalendo queste ultime sui profili afferenti all'inquadramento giuridico di tipo formale.

Ciò premesso, sebbene l'applicazione delle tutele solidaristiche dell'art. 29 siano applicabili esclusivamente allo schema contrattuale dell'appalto, non è possibile escludere a priori eventuali posizioni giurisprudenziali che, in analogia alla richiamata sentenza della Suprema Corte, estendano le medesime tutele in relazione al contratto di subfornitura.

IL DIRIGENTE
(Dott. Danilo Papa)



SC/ADB -10742